

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 11

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 febbraio 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D356/18

Roma, 27/2/2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

cordiali,
Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La base giuridica dello schema di decreto legislativo. Il quadro normativo di riferimento.

Lo schema di decreto legislativo all'esame, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163).

In materia di limiti nazionali delle emissioni vigono, attualmente, le disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.171, che ha attuato la precedente direttiva 2001/81/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2016/2284, che si va ad attuare.

Il citato decreto n. 171/2004 ha già introdotto obblighi di riduzione delle emissioni al fine di rispettare (per il 2010 e per gli anni successivi) limiti nazionali relativamente ad alcune sostanze, attribuendo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, (ENEA), quali principali enti di supporto al Ministero dell'ambiente, il compito di elaborare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni.

L'istruttoria dello schema di decreto legislativo.

Lo schema di decreto all'esame è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta tra il 2016 ed il 2017.

Tale procedura ha previsto interlocuzioni con l'ISPRA e con l'ENEA, i soggetti a cui lo schema di decreto assegna importanti funzioni di supporto tecnico, nonché apposite interlocuzioni nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera convocato presso il Ministero dell'ambiente.

E' stato, pertanto, utilizzato un modello procedimentale funzionale, per capacità di approfondimento e di condivisione, ad individuare e valutare tutti i dati e le informazioni, di natura tecnica, giuridica, ecc., utili ai fini dell'intervento in esame.

Le finalità ed i contenuti dello schema di decreto legislativo.

La direttiva (UE) 2016/2284 ha il fine di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente e, a tale scopo, prevede:

- 1) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica per una serie di sostanze: il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine;
- 2) l'obbligo di adottare ed attuare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, contenenti politiche e misure per rispettare i predetti impegni nazionali;
- 3) l'obbligo di realizzare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni;
- 4) l'obbligo di organizzare il monitoraggio delle emissioni per una serie di ulteriori sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione;



- 5) l'obbligo di organizzare il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi;
- 6) obblighi di comunicazione in merito ai risultati delle attività espletate ai fini di tali adempimenti.

Lo schema di decreto all'esame prevede, in conformità alla direttiva (UE) 2016/2284, i seguenti obiettivi:

1) ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca ed il particolato fine) per rispettare specifici livelli emissivi entro il 2020 ed il 2030, assicurando, entro il 2025, il rispetto di livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli previsti per il 2020 e il 2030. Per la verifica di tali impegni si prevede l'elaborazione di inventari e di proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea;

2) attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni. Anche per la verifica di tale adempimento si prevede l'elaborazione di inventari e di proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea;

3) ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi. Per la verifica di tale adempimento si prevede la raccolta e l'invio alla Commissione europea, con cadenza predefinita, dei dati del monitoraggio.

Si prevedono, altresì, meccanismi di flessibilità in relazione al raggiungimento e rispetto dei limiti in coerenza con quanto previsto dalla direttiva europea, fatto salvo il meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, della direttiva stessa che non è stato recepito in quanto riferito ad una casistica non applicabile all'Italia. Riguarda, infatti, solo gli Stati Membri per i quali sono stati assegnati tetti alle emissioni più ambiziosi di quelli stabiliti nel documento tecnico denominato STIA 16.

Lo schema di decreto all'esame disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti procedurali ed istituzionali legati all'elaborazione, all'adozione ed all'attuazione del primo e dei successivi programmi nazionali.

Un quadro istituzionale atto ad assicurare un'azione coordinata ed omogenea di più autorità statali, regionali e locali nasce dall'esigenza, espressamente prevista dalla direttiva europea, di garantire la coerenza tra il programma nazionale, le politiche in materia di clima e di energia e tutti gli strumenti (piani, programmi, incentivazioni, ecc.) che interessano i diversi settori fonti di emissioni (come trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.).

In particolare, lo schema di decreto, per quanto attiene al quadro istituzionale nell'ambito del quale definire il programma nazionale, prevede di attribuire al Ministero dell'ambiente la gestione della procedura di elaborazione del programma nazionale, assicurando, in ciascuna fase, la consultazione delle autorità aventi competenze nei settori interessati dalle politiche e dalle misure del programma nazionale, in particolare le autorità responsabili per l'attuazione di tali politiche e misure.

Nella fase di elaborazione del programma, il Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ISPRA e dell'ENEA, avrà un ruolo propositivo, assicurando la consultazione di tutte le altre autorità aventi competenza.

Per l'attuazione del programma è stata poi prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio



dei ministri, di un tavolo di coordinamento tra i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute e le autorità regionali e locali, designate dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, ossia di tutti i soggetti responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale.

Infine, per assicurare un meccanismo utile a fini di monitoraggio, nonché di controllo pubblico, del percorso di attuazione del programma nazionale, si prevede: 1) la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale elaborata dal Ministero dell'ambiente in cui si descrive lo stato di attuazione del programma 2) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente di una ricognizione, periodicamente aggiornata, sull'attuazione delle misure e delle politiche previste dal programma.

Lo schema di decreto all'esame avrà, come destinatari, una serie di soggetti pubblici e privati.

I soggetti che attueranno il decreto sono le autorità, statali, regionali e locali che interverranno nelle attività di elaborazione, di adozione e di attuazione del programma nazionale, nonché nelle attività di monitoraggio. In particolare, assumono rilievo le autorità aventi competenze in settori che sono responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell'aria, clima, ecc.), in quanto l'azione di tali autorità dovrà essere coerente con l'attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.

L'attuazione delle misure del programma avverrà, in tutti i casi, a cura delle autorità competenti ad adottare gli atti pertinenti (atti normativi, ordinanze di divieto o di limitazione di attività, piani di settore, strumenti fiscali, misure promozionali, bandi di incentivazione, ecc.), sulla base del riparto di funzioni amministrative e normative ad oggi vigente.

Infine, le attività di elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni saranno svolte dall'ISPRA e dall'ENEA, a cui il vigente decreto legislativo 171/2004 già attribuisce funzioni in materia, mentre le attività di monitoraggio degli impatti su ecosistemi potranno coincidere con quelle dei sistemi di monitoraggio ambientale previsti dalle vigenti normative (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, relativa alla tutela delle acque, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) ed altre normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale) ed essere, pertanto, realizzate dalle autorità titolari di tali sistemi.

Per quanto attiene ai soggetti privati, lo schema di decreto avrà effetto su tutti i soggetti che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell'applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).

L'articolazione dello schema di decreto legislativo.

Lo schema di decreto all'esame si compone di dieci articoli e quattro allegati.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento.



L'articolo 2 introduce le definizioni.

L'articolo 3 definisce gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in funzione delle tempistiche richieste dalla direttiva europea e disciplina i casi di deroga ammessi dalla stessa direttiva.

L'articolo 4 disciplina la procedura di elaborazione e di adozione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e dei relativi aggiornamenti; individua le attività istruttorie attinenti alla fase di elaborazione, i criteri generali da applicare ed i contenuti del programma.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di attuazione del programma nazionale, incluse le modalità per il coordinamento delle diverse autorità competenti e per la verifica del processo.

L'articolo 6 prevede l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni,

L'articolo 7 prevede un sistema per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi, attraverso il coordinamento e l'integrazione con sistemi di monitoraggio esistenti, rinviando ad un decreto ministeriale attuativo per la disciplina di dettaglio.

L'articolo 8 individua le comunicazioni da effettuare nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia sanzionatoria. L'articolo 18 della direttiva così prevede: *"Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva ed adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive"*.

Stante la sua natura "programmatica" il provvedimento all'esame non introduce obblighi a carico di soggetti puntualmente individuati, e, conseguentemente, non reca una disciplina sanzionatoria specifica. L'articolo 9 si limita, pertanto, a stabilire che per la violazione degli obblighi che saranno introdotti con norme secondarie statali e regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale, si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa primaria di riferimento. Ciò al fine di prevenire l'avvio di una procedura d'informazione (EU-PILOT) da parte della Commissione europea per mancata attuazione dell'articolo 18 della direttiva europea.

L'introduzione di una disposizione di analogo tenore al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.171, abrogato dal provvedimento in esame, ha evitato l'avvio di un contenzioso con la Commissione europea.

L'articolo 10 reca la disciplina in materia di informazione del pubblico.

L'articolo 11 introduce norme finali.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza della spesa.

L'allegato I disciplina il monitoraggio e le comunicazione delle emissioni atmosferiche.

L'allegato II disciplina gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili non metanici (COVNM), di ammoniaca (NH₃) e particolato fine (PM_{2,5}), con anno di riferimento fissato al 2005.

L'allegato III definisce il contenuto dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico



L'allegato IV disciplina le metodologie per l'elaborazione e l'aggiornamento degli inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, delle relazioni di inventario e degli inventari nazionali rettificati.



Relazione tecnico-finanziaria

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'articolo 3:

- l'introduzione dell'obbligo, fissato dalla direttiva europea per ciascuno Stato membro, di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni non si prevede comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma programmatica ed ordinatoria che costituisce soltanto il presupposto per la successiva individuazione ed adozione di misure finalizzate al rispetto di tali impegni.

Per quanto attiene all'articolo 4:

- l'attività di predisposizione del programma nazionale di riduzione delle emissioni e dei suoi aggiornamenti, comprese le attività istruttorie preliminari alla loro elaborazione, è già svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, ed alla stessa si farà, pertanto, fronte tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine si prevede il supporto dell'ISPRA e dell'ENEA in quanto, ai sensi della vigente normativa (decreto legislativo 155/2010 e decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171) organi di supporto tecnico del Ministero in materia di predisposizione di inventari di emissione, scenari energetici e delle attività produttive, proiezioni delle emissioni e scenari di qualità dell'aria, i quali rappresentano il fondamento sul quale si basa la costruzione del programma nazionale. La disposizione non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 5:

- il coordinamento ed il monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di riduzione delle emissioni, assicurati dal tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al predetto tavolo di coordinamento non comporta la corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 6:

- l'attività di predisposizione di inventari e proiezioni delle emissioni a cura di ISPRA ed ENEA è già svolta da detti enti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, nonché in attuazione di impegni già assunti nell'ambito di protocolli internazionali da anni operativi a livello europeo, quali la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). Pertanto la disposizione non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 7:

- il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, i cui criteri di realizzazione saranno definiti da un successivo decreto ministeriale, sarà assicurato attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio già previsti da altre normative, quali il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, la Parte Terza del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, relativa alla tutela delle



acque, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, se opportuno, la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). Pertanto la disposizione non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Per quanto attiene all'articolo 8:

- l'attività di comunicazione di dati ed informazioni prevista a carico del Ministero dell'ambiente e di ISPRA, è già svolta da detti soggetti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e sulla base di impegni già assunti nell'ambito di altre attività internazionali di cui alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). Detta attività non comporterà, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della correttezza e della completezza delle informazioni fornite è stata effettuata dal personale tecnico dell'ISPRA, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e sulla base di impegni già assunti nell'ambito di altre attività internazionali di cui alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP).

 **PROLUNGO**
23 FEB 2018

IL RESPONSABILE
Il Responsabile Centrale dello Stato



Tabella di concordanza
tra gli articoli della direttiva 2016/2284/UE e gli articoli del decreto di recepimento

Direttiva 2016/2284/UE	Decreto di recepimento
Articolo 1 – Obiettivi e oggetto	Articolo 1 – Oggetto e finalità
Articolo 2 – Ambito di applicazione	---
Articolo 3 – Definizioni	Articolo 2 – Definizioni
Articolo 4 – Impegni nazionali di riduzione delle emissioni	Articolo 3 – Impegni nazionali di riduzione delle emissioni
Articolo 5 – Flessibilità	Articolo 3 – Impegni nazionali di riduzione delle emissioni
Articolo 6 – Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Articolo 4 – Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
---	Articolo 5 – Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
Articolo 7 – Sostegno finanziario	---
Articolo 8 – Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, nonché relazioni d'inventario	Articolo 6 – Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni
Articolo 9 – Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico	Articolo 7 – Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi
Articolo 10 – Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri	Articolo 8 – Comunicazioni
Articolo 11 – Relazioni della Commissione Articolo 12 – Forum europeo "Aria pulita" Articolo 13 – Riesame	---
Articolo 14 – Accesso alle informazioni	Articolo 10 – Informazione del pubblico
Articolo 15 – Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali Articolo 16 – Esercizio della delega Articolo 17 – Procedura di comitato	---
Articolo 18 – Sanzioni	Articolo 9 – Sanzioni
Articolo 19 – Modifica della direttiva 2003/35/CE Articolo 20 – Recepimento	---
Articolo 21 – Abrogazione e disposizioni transitorie	Articolo 11 – Norme finali
Articolo 22 – Entrata in vigore Articolo 23 – Destinatari	---
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	--- (riferimento agli indicatori individuati dalla normativa comunitaria all'articolo 7)



**Informazioni esplicative, articolo per articolo, sulla corrispondenza
tra le disposizioni della direttiva comunitaria e il decreto di recepimento**

Articolo 1 – Obiettivi e oggetto

L'articolo 1 del decreto nazionale, che ne definisce l'oggetto e le finalità, recepisce appieno i contenuti del corrispondente articolo della direttiva europea. In particolare, l'articolo è strutturato in due commi che introducono nel decreto di recepimento, rispettivamente, i contenuti dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della direttiva.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione non è applicabile a livello nazionale.

Articolo 3 – Definizioni

Tutte le definizioni introdotte dalla direttiva europea sono state recepite dall'articolo 2 del decreto. In aggiunta, il decreto nazionale ha introdotto le definizioni di "strumenti di settore" e di "Convenzione LRTAP" per assicurare una interpretazione univoca di tali riferimenti.

Articolo 4 – Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

L'articolo 3 del decreto, ai commi 1, 2 e 3, recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 4 della direttiva comunitaria.

Articolo 5 – Flessibilità

Le disposizioni sulla flessibilità sono state recepite dall'articolo 3 del decreto nazionale. In particolare, il comma 4 contiene le disposizioni relative alla possibilità di rettificare gli inventari (*adjustment*) in base a cambiamenti nella metodologia di stima delle emissioni dovuti allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, a patto che siano rispettate alcune precise condizioni; i commi 5 e 6, introducono invece, rispettivamente, la flessibilità per condizioni meteorologiche eccezionali o per perdite improvvise ed eccezionali di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e calore. Non è stato recepito il comma 3 dell'articolo 5 della direttiva perché non rilevante a livello nazionale. Le rimanenti disposizioni dell'articolo, che prevedono obblighi per gli Stati membri, sono contenute nei commi 7 e 8 dell'articolo del decreto.

Articolo 6 – Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Tutte le disposizioni relative ad obblighi degli Stati membri contenute nell'articolo 6 della direttiva sono recepite dall'articolo 4 del decreto nazionale. In particolare, la corrispondenza dei diversi commi è descritta nella tabella seguente.

<i>Articolo 6 della direttiva</i>	<i>Articolo 4 del decreto</i>
Comma 1	Comma 1
Comma 2, lettera a	Comma 5, lettera a
Comma 2, lettera b	Comma 6, lettera d
Comma 2, lettera c	Comma 6, lettera e



<i>Articolo 6 della direttiva</i>	<i>Articolo 4 del decreto</i>
Comma 2, lettera d	Comma 6, lettera b
Comma 2, ultimo paragrafo	Comma 7
Comma 3 e 4	Comma 8
Comma 5 e 6	Comma 4
Comma 7, 8, 9, 10	--- (Obblighi della Commissione)

In aggiunta, il decreto stabilisce anche in dettaglio le fasi dell'istruttoria tecnica prevista per la predisposizione del programma di controllo e individua le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, come previsto dall'Allegato III della direttiva.

Articolo 7 – Sostegno finanziario

Contiene disposizioni relative ad impegni della Commissione Europea, non è pertanto rilevante a livello nazionale.

Articolo 8 – Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, nonché relazioni d'inventario

Tutte le disposizioni contenute nell'articolo, a meno di quelle relative ad obblighi della Commissione Europea (commi 6 e 7) sono recepite integralmente dall'articolo 6 del decreto. In aggiunta, è stata inserita una prescrizione relativa all'aggiornamento delle proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per favorire la preparazione delle proiezioni delle emissioni in tempo utile al rispetto delle scadenze fissate dalla normativa (art. 6, comma 1, lettera d). Si evidenzia che le prescrizioni del presente articolo sono state estese a tutti gli inquinanti, anche a quelli considerati facoltativi dalla direttiva.

Articolo 9 – Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico

Integralmente recepito dall'articolo 7 del decreto. Tale articolo prevede anche l'adozione, entro il 30 giugno 2018, di un decreto del Ministero dell'ambiente per la definizione della rete nazionale di monitoraggio degli impatti.

Articolo 10 – Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

Tutte le disposizioni contenute nell'articolo, a meno di quelle relative ad obblighi della Commissione Europea (comma 3) sono recepite dall'articolo 8 del decreto.

Articolo 11 – Relazioni della Commissione, Articolo 12 – Forum europeo "Aria pulita", Articolo 13 – Riesame

Non recepiti perché contengono azioni attese dalla Commissione Europea.

Articolo 14 – Accesso alle informazioni

Le disposizioni a carico degli Stati Membri sono state recepite dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto nazionale.



Articolo 15 – Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali, **Articolo 16** – Esercizio della delega, **Articolo 17** – Procedura di comitato

Articoli che non necessitano di recepimento.

Articolo 18 – Sanzioni

Il riferimento alle sanzioni vigenti a livello nazionale è introdotto dall'articolo 8 del decreto.

Articolo 19 – Modifica della direttiva 2003/35/CE

Recepito nell'articolo 4 comma 4.

Articolo 20 – Recepimento

Articolo che non necessita di recepimento.

Articolo 21 – Abrogazione e disposizioni transitorie

Le norme transitorie e finali e le abrogazioni sono introdotte dall'articolo 10.

Articolo 22 – Entrata in vigore, **Articolo 23** – Destinatari

Articoli che non necessitano di recepimento.

Allegati da I a IV

Gli allegati della direttiva sono recepiti dai corrispondenti allegati del decreto. Non è stato recepito il solo Allegato V dal momento che la definizione della rete di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi è stata demandata ad un decreto ministeriale da adottarsi in una fase successiva, entro il 30 giugno 2018. L'articolo 7 include però un riferimento alla possibilità di utilizzare gli indicatori facoltativi individuati dalla direttiva (nell'Allegato V) per la definizione della rete nazionale di monitoraggio. Tali indicatori saranno, dunque, presi in considerazione nella fase istruttoria che precederà la definizione della rete e la elaborazione del citato decreto ministeriale.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1

- IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio all'esame, elaborato in attuazione della delega contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, è volto ad attuare, nell'ordinamento italiano, la direttiva (UE) 2016/2284, relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Negli ultimi venti anni sono stati fatti considerevoli progressi in Europa in materia di qualità dell'aria e di emissioni antropogeniche. Tali progressi si sono potuti realizzare a seguito della adozione della direttiva 2001/81/UE, che ha fissato, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue per determinati inquinanti. Ciò ha consentito di ridurre, fra il 1990 ed il 2010, le emissioni di biossido di zolfo dell'82%, le emissioni di ossido di azoto del 47%, le emissioni di COV non metanici del 56% e le emissioni di ammoniaca del 28%. **L'applicazione della direttiva 2001/81/UE ha contribuito notevolmente alla riduzione delle emissioni inquinanti anche in Italia. Nel periodo che va dal 1990 al 2010, infatti, le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto sono scese, rispettivamente, dell'88%, e del 53% ossia anche più della media europea; le emissioni di COV sono diminuite del 48% e quelle di ammoniaca del 17%.**

Considerato che, ciononostante, permangono impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e la salute umana, è stata adottata la direttiva 2016/2284(UE), che abroga la direttiva 2001/81/UE.

La nuova direttiva é finalizzata a promuovere il raggiungimento, entro il 2030, di livelli di qualità dell'aria tali da non comportare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente e, per tali finalità, prevede:

- 1) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica per una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine);
- 2) l'obbligo di adottare e attuare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, contenenti politiche e misure per rispettare tali impegni nazionali;
- 3) l'obbligo di realizzare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni;
- 4) l'obbligo di organizzare il monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione;
- 5) l'obbligo di organizzare il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi,
- 6) obblighi di comunicazione in merito ai risultati delle attività espletate ai fini di tali adempimenti.

In questo quadro, l'intervento regolatorio all'esame disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti procedurali ed istituzionali legati all'elaborazione, all'adozione ed all'attuazione del primo e dei successivi programmi nazionali. Un quadro istituzionale atto ad assicurare un'azione coordinata ed omogenea di più autorità statali, regionali e locali nasce dall'esigenza, espressa dalla direttiva, di assicurare la coerenza tra il programma nazionale, le politiche in materia di qualità dell'aria, clima e energia e gli strumenti (come piani, programmi, incentivazioni, ecc.) relativi ai diversi settori fonti di emissioni (come trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.).

In riferimento agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, si evidenzia che essi rappresentano un discreto livello di ambizione per l'Italia, per la maggior parte degli inquinanti oggetto della direttiva. Prendendo in considerazione i livelli emissivi stimati nel 2015, si rileva che solo per il biossido di zolfo la riduzione delle emissioni (70%) ottenuta rispetto al livello di riferimento fissato dalla direttiva al 2005, è già molto vicino all'obiettivo di riduzione stabilito per il 2030 (71%). Per gli altri inquinanti le emissioni recenti sono ancora abbastanza lontane da quelle che dovranno essere raggiunte. In particolare, nel 2015 i livelli emissivi di ossidi di azoto sono stati ridotti del 38% rispetto all'obiettivo del 65% atteso al 2030; i livelli di ammoniaca sono diminuiti del 7% mentre i livelli di COV del 32% rispetto al 16% e al 46% stabiliti dalla direttiva; infine, i livelli di particolato (PM_{2,5}) sono diminuiti solo del 4% rispetto al 40% richiesto al 2030. Non si prevedono, invece, problemi per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione individuati dalla direttiva per il 2020, per i quali si prevede il rispetto per tutti gli inquinanti.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatorio all'esame prevede, in conformità alla direttiva europea 2016/2284, i seguenti obiettivi:

- ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze in modo da rispettare specifici livelli emissivi entro il 2020 ed entro il 2030, assicurando entro il 2025 il rispetto di livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli previsti per il 2020 e il 2030,
- attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni,
- ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore che permetterà la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di rispettare gli obblighi di riduzione delle emissioni nazionali annue entro il 2020 ed il 2030 e l'obiettivo intermedio del 2025 è costituito dagli inventari nazionali e dalle proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea.

Anche l'obiettivo di realizzare un monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti impegni di riduzione sarà verificato con gli inventari e le proiezioni, da inviare alla Commissione europea.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Per quanto attiene ai soggetti pubblici, l'intervento regolatorio all'esame avrà effetto su tutte le autorità, statali, regionali e locali aventi competenze in settori che sono responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell'aria ambiente, clima, ecc.), in quanto l'azione di tali autorità dovrà essere coerente con l'attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni. Avrà inoltre effetto sulle autorità tenute ad assicurare l'attuazione degli obblighi di monitoraggio.

Per quanto attiene ai soggetti privati, l'intervento regolatorio all'esame avrà effetto su tutti i soggetti che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell'applicazione del programma nazionale (limiti di emissione per attività produttive, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).

SEZIONE 2

- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento regolatorio all'esame è stato elaborato a seguito di apposite interlocuzioni con l'ISPRA e l'ENEA, soggetti a cui viene assegnato il compito di fornire il supporto tecnico nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma nazionale, e previa discussione nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell'ambiente) di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è ipotizzabile in quanto vi è l'obbligo di attuare la direttiva europea pena l'apertura di una procedura di infrazione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nell'ambito dei margini di discrezionalità ammessi dalla direttiva europea sono state effettuate le seguenti scelte:

- per quanto attiene alle diverse opzioni ipotizzabili circa il quadro istituzionale entro cui sviluppare il programma nazionale, è stato previsto di attribuire al Ministero dell'ambiente la gestione delle procedure di elaborazione del programma nazionale, assicurando, in ciascuna fase, la consultazione delle autorità aventi competenze nei settori interessati dalle politiche e dalle misure del programma nazionale, in particolare le autorità responsabili per l'attuazione di tali politiche e misure. Per la fase di attuazione del programma è stata, inoltre, prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordinamento tra i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e alimentari e della salute e le autorità regionali e locali, ossia tutti i soggetti responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale.

- per quanto attiene alle diverse opzioni ipotizzabili circa il monitoraggio e il controllo pubblico sul percorso di attuazione del programma nazionale, si prevede: 1) la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale elaborata dal Ministero dell'ambiente, in cui si descrive lo stato di attuazione del programma 2) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente di una ricognizione periodicamente aggiornata sull'attuazione delle misure e delle politiche previste dal programma.

SEZIONE 5

- GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Gli effetti associabili alle politiche e alle misure che saranno introdotte nel programma nazionale sui destinatari diretti e indiretti potranno essere quantificati solo nella fase di elaborazione e adozione del programma. Al riguardo, l'intervento regolatorio all'esame prevede che le misure da inserire nel programma siano selezionate anche sulla base di un'analisi e di una valutazione di proporzionalità tra i costi e l'entità della riduzione delle emissioni attesa.

Al momento non è possibile fare una stima definitiva dell'impegno che sarà necessario approfondire per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva tenuto conto che gli scenari emissivi di riferimento sono attualmente in fase di aggiornamento sulla base della pubblicazione della recente strategia energetica nazionale e del programma clima ed energia in fase di elaborazione. Prendendo in considerazione tuttavia, gli scenari utilizzati durante il negoziato della direttiva 2016/2284/UE riferiti alle ipotesi al 2030, "senza interventi", sono desumibili le seguenti riduzioni percentuali delle emissioni degli inquinanti oggetto della direttiva: il 61% per gli ossidi di zolfo (rispetto al 71% richiesto), il 55% per gli ossidi di azoto (rispetto al 65%), il 7% per l'ammoniaca (rispetto al 16%), il 38% per i COV (rispetto al 46%) ed, infine, il 13% per il particolato (rispetto al 40%).

Pur ribadendo che la determinazione effettiva delle misure di riduzione e dei settori su cui sarà necessario intervenire maggiormente sarà il risultato dell'istruttoria tecnica preliminare finalizzata alla elaborazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili si ritiene ragionevole prevedere che i settori che saranno prioritariamente coinvolti saranno l'energia, i trasporti e l'agricoltura. Dall'analisi dell'inventario delle emissioni in atmosfera risulta, infatti, che l'energia, ed in particolare il riscaldamento domestico, è la principale sorgente emissiva di particolato fine e composti organici volatili; i trasporti stradali, e soprattutto i veicoli diesel, sono la principale sorgente di ossidi di azoto mentre l'agricoltura è praticamente l'unico settore responsabile delle emissioni di ammoniaca.

Per quanto attiene alle amministrazioni (statali, regionali e locali) ed agli enti tecnici che dovranno intervenire nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma nazionale, l'intervento regolatorio all'esame prevede che le autorità pubbliche provvedano agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'attuazione delle misure del programma avverrà, in tutti i casi, a cura delle autorità competenti ad adottare gli atti pertinenti (atti normativi, ordinanze di divieto o di limitazione di attività, piani di settore, strumenti fiscali, misure promozionali, bandi di incentivazione, ecc.) sulla base del riparto di funzioni amministrative e normative ad oggi vigente.

Anche per quanto riguarda l'elaborazione periodica degli inventari e delle proiezioni delle emissioni e l'esecuzione degli obblighi di monitoraggio, le autorità dovranno provvedere con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, è stato inoltre previsto che, per il monitoraggio sugli ecosistemi, si realizzino forme di coordinamento e di integrazione con programmi di monitoraggio già attuati sulla base di altre normative (decreto legislativo 155/2010, Parte Terza del decreto legislativo 152/2006, decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza LRTAP).

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese, associabili alle politiche e alle misure che saranno introdotte nel programma nazionale, potranno essere quantificate solo nella fase di elaborazione e di adozione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio all'esame non introduce o elimina oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'intervento all'esame presuppone, quale principale condizione incidente sulla propria attuazione, la capacità del sistema istituzionale e procedurale da esso individuato di assicurare un'azione coordinata e sinergica di tutte le autorità coinvolte, a livello statale, regionale e locale, nella scelta e nell'attuazione delle politiche e delle misure di riduzione delle emissioni e di assicurare la coerenza tra il programma nazionale di riduzione delle emissioni, le politiche in materia di qualità dell'aria, di clima e di energia e gli strumenti (come piani, programmi, incentivazioni, ecc.) relativi ai settori fonti di emissioni (trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.). **Si ritiene di poter affrontare tale criticità avviando le consultazioni con i soggetti coinvolti fin dalle prime fasi di elaborazione del programma nazionale; tale programma sarà, quindi, adottato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrà assistere le fasi finali di consultazione e favorire il raggiungimento di un accordo sulle eventuali criticità che dovessero rimanere in sospeso. In riferimento alle fasi successive di attuazione delle misure adottate con il programma, è stato invece istituito un tavolo di coordinamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui parteciperanno tutti i soggetti responsabili dell'attuazione.**

Un'altra condizione attiene alla effettiva possibilità di adempiere agli obblighi di monitoraggio sugli ecosistemi attraverso un coordinamento ed una integrazione con i sistemi di monitoraggio ad oggi esistenti. **Anche in questo caso, il coordinamento dei soggetti che già svolgono tali attività su base volontaria sarà assicurato fin dalle prime fasi della definizione della rete di monitoraggio.**

SEZIONE 6

- INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio all'esame non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato. In primo luogo, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni devono essere individuate in tutti i Paesi europei con tempistiche e sulla base di criteri e procedure comuni (previsti dalla direttiva europea che si recepisce). In secondo luogo, tutte le misure del programma nazionale saranno

selezionate anche sulla base di un'analisi e di una valutazione di proporzionalità tra i costi e l'entità della riduzione delle emissioni attesa, assicurando priorità di quelle che assicurano la maggiore proporzionalità. In tale valutazione si dovranno considerare, come logico, anche le esigenze legate alla concorrenza ed alla competitività.

SEZIONE 7

– MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti che attueranno il presente intervento sono le autorità, statali, regionali e locali che interverranno nelle attività di elaborazione, di adozione e di attuazione del programma nazionale, nonché nelle attività di monitoraggio. In fase di elaborazione, il Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ISPRA e dell'ENEA, avrà un ruolo propositivo, assicurando la consultazione di tutte le altre autorità aventi competenza. In fase di attuazione, si prevede un'azione coordinata e sinergica, anche nell'ambito di un apposito tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che interesserà tutte le autorità statali, regionali e locali competenti ad adottare le misure del programma e/o modificare gli strumenti di settore in coerenza con il programma. Per quanto attiene alle attività periodiche di elaborazione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni si prevedono specifiche competenze dell'ISPRA e dell'ENEA. Per quanto attiene infine al monitoraggio, le autorità competenti potranno coincidere, in massima parte, con quelle titolari dei sistemi di monitoraggio ambientale oggi previsti dalle vigenti normative.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Si prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri:

- una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorità competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti, ricognizione da pubblicare sul sito internet del Ministero;
- una attiva e sistematica informazione del pubblico, anche con la pubblicazione sul sito internet, in relazione al programma nazionale, agli inventari ed alle proiezioni delle emissioni ed alle relazioni inviati alla Commissione europea.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio si possono utilizzare gli strumenti ed i parametri sopra indicati per la definizione degli indicatori relativi agli obiettivi, vale a dire:

- gli inventari nazionali e le proiezioni nazionali delle emissioni, da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea.
- i dati relativi al monitoraggio su ecosistemi, da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

La revisione delle norme introdotte dall'intervento all'esame potrà avvenire, se necessario, sulla base della delega, contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, che, fra l'altro, consente di apportare al provvedimento delegato, successivamente alla sua adozione, le disposizioni correttive ed integrative ritenute utili.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono:

- le riduzioni delle emissioni nazionali annue progressivamente ottenute in vista dei termini previsti per gli anni 2020, 2025 e 2030;
- la messa in atto del monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze;
- la messa in atto del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi.

SEZIONE 8

- RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati in quanto l'intervento regolatorio all'esame introduce solo i vincoli e gli obblighi previsti dalla direttiva europea 2016/2284, senza introdurre adempimenti ulteriori e/o più gravosi.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo all'esame elaborato in attuazione della delega contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, è volto ad attuare, nell'ordinamento italiano, la direttiva (UE) 2016/2284, relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Negli ultimi venti anni sono stati fatti considerevoli progressi in Europa in materia di qualità dell'aria e di emissioni antropogeniche. Tali progressi si sono potuti realizzare a seguito della adozione della direttiva 2001/81/UE, che ha fissato, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue per determinati inquinanti. Ciò ha consentito di ridurre, fra il 1990 ed il 2010, le emissioni di biossido di zolfo dell'82%, le emissioni di ossido di azoto del 47%, le emissioni di COV non metanici del 56% e le emissioni di ammoniaca del 28%. Considerato che, ciononostante, permangono impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e la salute umana, è stata adottata la direttiva 2016/2284(UE), che abroga la direttiva 2001/81/UE.

La nuova direttiva è finalizzata a promuovere il raggiungimento, entro il 2030, di livelli di qualità dell'aria tali da non comportare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente e, per tali finalità, prevede:

- 1) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica per una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine);
- 2) l'obbligo di adottare e attuare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, contenenti politiche e misure per rispettare tali impegni nazionali;
- 3) l'obbligo di realizzare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni;
- 4) l'obbligo di organizzare il monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione;
- 5) l'obbligo di organizzare il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi,
- 6) obblighi di comunicazione in merito ai risultati delle attività espletate ai fini di tali adempimenti.

In questo quadro, l'intervento normativo all'esame disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti procedurali ed istituzionali legati all'elaborazione, all'adozione ed all'attuazione del primo e dei successivi programmi nazionali. Un quadro istituzionale atto ad assicurare un'azione coordinata ed omogenea di più autorità statali, regionali e locali nasce dall'esigenza, espressa dalla direttiva, di assicurare la coerenza tra il programma nazionale, le politiche in materia di qualità dell'aria, clima e

energia e gli strumenti (come piani, programmi, incentivazioni, ecc.) relativi ai diversi settori fonti di emissioni (come trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.).

L'intervento normativo é necessario in quanto la direttiva deve essere attuata entro la data del 1° luglio 2018.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

In materia di limiti nazionali delle emissioni vigono, attualmente, le disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.171, che ha attuato la precedente direttiva 2001/81/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva UE 2016/2284 che si va ad attuare.

Tale provvedimento ha introdotto l'obbligo di rispettare, entro il 2010 e per gli anni successivi, determinati limiti nazionali di emissione in relazione a ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici e volatili ed ammoniaca, da ottenere mediante l'attuazione di un programma nazionale di riduzione delle emissioni.

Inoltre, ha previsto l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, attività attribuita, sotto distinti profili, all'ISPRA e all'ENEA, individuati quali principali enti di supporto al Ministero dell'ambiente in materia.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto abroga il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.171, che ha attuato la precedente direttiva 2001/81/CE in materia di limiti nazionali delle emissioni. Non sono previste modifiche di altri atti normativi.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta conforme ai principi costituzionali, in relazione sia alla forma, sia ai contenuti, in quanto é coerente con la delega e garantisce la conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo. La materia oggetto di disciplina rientra nella tutela dell'ambiente, e, pertanto, nella competenza esclusiva dello Stato, la cui legislazione può, conseguentemente, stabilire norme di principio e di dettaglio, nonché stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In una materia in cui la legislazione statale é legittimata a ripartire le funzioni amministrative tra le autorità centrali, regionali e locali, lo schema di decreto conferma l'attuale riparto di competenze. Infatti, prevede che le politiche e le misure del programma nazionale saranno attuate dalle autorità nell'esercizio delle funzioni amministrative già assegnate dal vigente ordinamento. Per tali motivi, l'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le attuali competenze di tali autorità.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto rispetta i principi dell'articolo 118 della Costituzione in quanto non interviene sul vigente riparto delle competenze amministrative delle autorità regionali e locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sussistono rilegificazioni in quanto l'intervento normativo non modifica alcun altro atto. Non è possibile alcuna forma di delegificazione, trattandosi di un decreto legislativo previsto da una legge di delega.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Lo schema di decreto non contrasta con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione statale nella materia della tutela dell'ambiente, rispettando i principi individuati dalla Corte Costituzionale in relazione ai rapporti che devono sussistere tra Stato, Regioni ed enti locali in materia. Non risultano giudizi di costituzionalità pendente sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Lo schema di decreto si conforma in modo integrale alla direttiva UE 2284/2016.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto, mentre sono pendenti procedure d'infrazione in materia analoga e, precisamente, in materia di qualità dell'aria:

- procedura d'infrazione 2014/2147 del 10 luglio 2014 avviata per mancata attuazione della direttiva 2008/50/CE CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM 10 in Italia;
- procedura d'infrazione 2015/2043 del 29 maggio 2015, avviata per mancata applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, con riferimento ai valori limite di NO₂;
- procedura d'infrazione n. 2017/0130 del 23 gennaio 2017 avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi

di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o su un analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o su analogo oggetto, né una precedente giurisprudenza in merito.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulla regolamentazione esistente sull'oggetto dello schema di decreto nei Paesi europei, i quali sono attualmente impegnati nella fase di attuazione della direttiva 2016/2284..

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto introduce le definizioni normative contenute nella direttiva UE 2284/2016 ed alcune ulteriori definizioni coerenti con l'oggetto della direttiva stessa.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto sono individuati in modo corretto.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo non prevede un utilizzo della tecnica della novella legislativa, né forme di modifica implicita ed indiretta.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste abrogazioni implicite.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di decreto non contiene norme aventi un effetto retroattivo o un effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono inoltre presenti deroghe o eccezioni rispetto a fattispecie generali.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, in aggiunta quella prevista dalla legge di delegazione europea 2016-2017.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di decreto prevede un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro il 30 giugno 2018, per individuare i siti di monitoraggio ed i criteri di esecuzione del monitoraggio su ecosistemi da attivare ai sensi della direttiva, nonché gli indicatori, le frequenze e le modalità di rilevazione e comunicazione dei dati.

Si prevede, inoltre, la possibilità di modificare gli allegati con un decreto ministeriale, anche al fine di attuare le prescrizioni che possono essere introdotte dagli "atti di esecuzione" adottati dalla Commissione europea.

Per quanto attiene al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico si prevede la sua elaborazione a cura del Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre 2018, e la sua adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2018. La stessa procedura è prevista per i successivi aggiornamenti del programma.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Lo schema di decreto è stato elaborato a seguito di apposite interlocuzioni con l'ISPRA e l'ENEA, soggetti a cui viene assegnato il compito di fornire il supporto tecnico nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni, e previa discussione nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell'ambiente) di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera. E' stato utilizzato un modello

procedimentale atto, per capacità di approfondimento e di condivisione, ad individuare e valutare tutti i dati e le informazioni, di natura tecnica, giuridica, ecc., utili ai fini dell'intervento.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 DICEMBRE 2016 IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NAZIONALI DI DETERMINATI INQUINANTI ATMOSFERICI, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/35/CE E ABROGA LA DIRETTIVA 2001/81/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega il Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017 che adotta la strategia energetica nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. I

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:

a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;

b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;

c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;

d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;

e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b) c) e d);

f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.

2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire:

a) gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;

c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.



ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse presenti nel territorio nazionale, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane;
- c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;
- d) obiettivi di qualità dell'aria: i valori limite, i valori obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
- e) biossido di zolfo o SO₂: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO₃), l'acido solforico (H₂SO₄) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H₂S), i mercaptani e i solfuri di metile;
- f) ossidi di azoto o NO_x: l'ossido di azoto ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto;
- g) composti organici volatili non metanici o COVNM: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;
- h) particolato fine o PM_{2,5}: particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (µm);
- i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce;
- l) impegno nazionale di riduzione delle emissioni: obbligo di ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa come percentuale rispetto al totale delle emissioni dell'anno di riferimento, fissato al 2005;
- m) ciclo di atterraggio e decollo: il ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che sono effettuate ad un'altitudine inferiore a 1.000 metri;
- n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel territorio di un altro Paese;
- o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, istituita per la



prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alla vigente legislazione internazionale;

p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici previsti dal presente decreto mediante misure di mitigazione alla fonte;

q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli, comunque denominati, sistemi di promozione e di incentivazione, relativi a settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, quali trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile, o adottati nel quadro delle politiche in materia di clima e di energia;

r) Convenzione LRTAP: Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.

ART. 3

(Impegni nazionali di riduzione delle emissioni)

1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029;

b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente più efficiente, purché a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui all'articolo 4.

2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la traiettoria.

3. Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, di seguito LRTAP.

4. Nel caso in cui il mancato rispetto di un obbligo di cui al comma 1 sia l'effetto dell'applicazione di metodologie di elaborazione degli inventari previsti dall'articolo 6 aggiornate sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, si possono elaborare, in aggiunta agli inventari di cui all'articolo 6, alle condizioni ed agli effetti previsti dall'allegato IV, Parte 4, inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Al fine di valutare il rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma 1, lettera a), si



considerano fissati alla data del 4 maggio 2012. Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato IV, Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica è soggetta alle ulteriori seguenti condizioni:

- a) i fattori di emissione molto diversi non devono derivare dall'applicazione o dell'attuazione, in ambito nazionale, della normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte;
- b) la Commissione europea deve essere informata in merito alla significativa differenza del fattore di emissione.

5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al comma 1 non è rispettato a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo si considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.

6. In presenza di una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere, gli obblighi di cui al comma 1 si considerano rispettati per un massimo di tre anni, qualora si dimostri che:

a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure e politiche, è stata compiuta per assicurare il rispetto degli impegni e continuerà ad essere compiuta per rendere il periodo di non conformità il più breve possibile;

b) l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto alla lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe compromettere in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o causare un rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa della popolazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si considera accettata per l'anno di riferimento.

ART. 4

(Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico)

1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.

2. Il programma nazionale è elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.



3. Il primo programma nazionale è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2018, previo parere della Conferenza Unificata.

4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:

a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione denominato EMEP;

b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualità dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con l'indicazione delle relative priorità politiche e del rapporto tra tali priorità e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le pertinenti funzioni assegnate alle autorità nazionali, regionali e locali dal vigente ordinamento;

c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, del relativo grado di conformità agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate;

d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla lettera c), selezionabili per le finalità previste dal comma 1;

e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di specifici insiemi di politiche e misure;

f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile, sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze;

g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il relativo riesame;

h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal vigente ordinamento, i soggetti competenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;

i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le modalità con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di



settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono essere adeguati al programma stesso.

6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i seguenti criteri:

a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile;

b) è assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del programma e gli strumenti di settore;

c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la proporzionalità tra costi ed entità della riduzione delle emissioni attese, garantendo priorità a quelle che assicurano una maggiore proporzionalità;

d) nella selezione delle misure del programma si considera anche la finalità di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria nel territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;

e) nella selezione delle misure del programma per la riduzione delle emissioni di particolato fine si assicura priorità a quelle che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di *black carbon*.

7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui all'allegato III, Parte 2, e può contenere le misure opzionali di cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente in termini di riduzione delle emissioni.

8. Il programma nazionale è aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data di adozione. Si procede comunque all'aggiornamento del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare, entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6 da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero il rischio che questi non siano rispettati.

9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi aggiornamenti.

ART. 5

(Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico)

1. L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di tutte le autorità competenti previste dall'articolo 4, comma 5, lettera h).

2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma



nazionale, designati dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e può elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.

3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze.

4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile devono essere coerenti con l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale.

5. I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i).

6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La relazione può contenere proposte, anche di natura legislativa, per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.

7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorità competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti. Tale ricognizione è pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2, non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso o indennità comunque denominato.

ART. 6

(Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni)

1. L'ISPRA elabora e aggiorna:

a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV;

b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonché gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV;



c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, Tabella D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi di cui all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni di tali commi;

d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C. Le proiezioni sono inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della data di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I.

2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all'allegato I, Tabella C.

3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano svolte le attività necessarie alla consultazione con la Commissione. L'ISPRA assicura l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione.

ART. 7

(Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi)

1. Il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi è condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali.

2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 è organizzato, sulla base di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e, se opportuno, dalla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) nonché da altre normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale.

3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalità di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 30 giugno 2018. A tal fine possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.



ART. 8
(Comunicazioni)

1. Il Ministero invia alla Commissione europea:

a) il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, entro il 1° aprile 2019;

b) il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato, entro due mesi da ciascun aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 8;

c) le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I;

d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7;

e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7.

2. L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all'articolo 6, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio è data tempestiva comunicazione al Ministero.

3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal comma 2 sono inviate anche all'Agcrazia europea per l'ambiente.

ART. 9
(Sanzioni)

1. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.

ART. 10
(Informazione del pubblico)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il Ministero assicura, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo 4, ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8.



ART. 11
(Norme finali)

1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, è abrogato.
2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alla loro modifica, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

Tabella A
Inventari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale	Date della comunicazione
Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR* (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)	SO ₂ , NO _x , COVNM, NH ₃ ⁽¹⁾ , CO ⁽²⁾ , metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) ⁽³⁾ , POP ⁽⁴⁾ , PAH ⁽⁵⁾ totali, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB ⁽⁶⁾ , HCB ⁽⁷⁾	Comunicazione annuale, dal 1990 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)	15 febbraio ⁽⁹⁾
Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR* (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)	PM _{2.5} , PM ₁₀ ⁽⁸⁾ , e, se disponibile, BC	Comunicazione annuale, dal 2000 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)	15 febbraio http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:344:FULL&from=IT-ntr9-L_2016344IT.01001701-F0009 ⁽⁹⁾

* Le emissioni naturali non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente. La comunicazione è effettuata conformemente alle metodologie della convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici.

Tabella B
Inventari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale	Date della comunicazione
----------	---------------------	-----------------	--------------------------



Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR * (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)	metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti) ⁽¹⁰⁾ , PST ⁽¹¹⁾	Comunicazione annuale, dal 1990 (dal 2000 per il PST) all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)	15 febbraio
---	---	--	-------------

* Le emissioni naturali non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente. La comunicazione è effettuata conformemente alle metodologie della convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici.

Tabella C

Inventari e proiezioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2.

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale/anni-obiettivo	Date della comunicazione
Inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati (GNFR)	SO ₂ , NO _x , COVNM, CO, NH ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) BC (se disponibile)	Comunicazione quadriennale per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2) dal 2017	1° maggio ⁽¹²⁾
Inventari delle grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)	SO ₂ , NO _x , COVNM, CO, NH ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) BC (se disponibile)	Comunicazione quadriennale per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2) dal 2017	1° maggio ⁽¹²⁾
Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo NFR (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , COVNM, PM _{2,5} e, se disponibile, BC	Comunicazione biennale che copre gli anni delle proiezioni 2020, 2025, 2030 e, se disponibili, 2040 e 2050, dal 2017	15 marzo

Tabella D

Relazioni di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale/anni-obiettivo	Date della comunicazione
----------	---------------------	--------------------------------	--------------------------



Relazione di inventario	SO ₂ , NO _x , COVNM, NH ₃ , CO, PM _{2,5} , PM ₁₀ metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) e BC POP (PAH totali, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB), se disponibili: metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti) e PST	Tutti gli anni (come indicato nelle tabelle A-B-C)	15 marzo
-------------------------	--	--	----------

1 Ammoniac.

2 Monossido di carbonio.

3 Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (piombo).

4 POP (inquinanti organici persistenti).

5 PAHs (idrocarburi policiclici aromatici).

6 PCBs (policlorodifenili).

7 HCB (esaclorobenzene).

8 PM10: particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 micrometri (µm).

9 In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.

10 As (arsenico), Cr (cromo), Cu (rame), Ni (nichel), Se (selenio), Zn (zinco).

11 PST (totale di particelle in sospensione).

12 In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.



IMPEGNI NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Tabella A

Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili non metanici (COVNM), con anno di riferimento fissato al 2005.¹

Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005		Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005		Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005	
Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno a partire dal 2030
35 %	71 %	40 %	65 %	35 %	46 %

¹ Per il trasporto su strada gli impegni si applicano alle emissioni calcolate in base ai combustibili venduti.

Tabella B

Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃) e particolato fine (PM_{2,5}), con anno di riferimento fissato al 2005.¹

Riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005		Riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005	
Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno a partire dal 2030
5 %	16 %	10 %	40 %

¹ Per il trasporto su strada gli impegni si applicano alle emissioni calcolate in base ai combustibili venduti.



CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

PARTE 1

Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. Il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5:

- se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi non proporzionati;

- se ne ricorre il caso, un rendiconto in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5 e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;

2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5:

- una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione del programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni delle sostanze;

- una descrizione degli eventuali cambiamenti significativi intervenuti nello scenario politico, nelle valutazioni, nelle politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.

PARTE 2

Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo

A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.

1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE del 2014 relativo alle buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, che deve riguardare quantomeno i seguenti aspetti: a) gestione dell'azoto, tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del bestiame; c) tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte; e) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte; f) possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali.

2. Può essere stabilito, a livello nazionale, un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, secondo i principi del documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto



3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono essere ridotte le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici con i seguenti metodi: a) sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio; b) qualora si continui ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con quelli organici e, nel caso in cui si continui ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

4. Le emissioni di ammoniaca dagli effluenti di allevamento possono essere ridotte con i seguenti metodi: a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e di letame solido sui seminativi e sui prati con metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, purché vi sia il rispetto delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3) spandendo i liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a profondità variabile; 4) incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dal relativo spandimento; b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i seguenti metodi: 1) utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, e di almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2) coprendo i depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture; c) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento, descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di black carbon.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, può essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali. In tal caso, devono essere previste idonee procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversità.

2. Può essere elaborato un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, basato sui seguenti principi: a) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto; c) previsione di usi alternativi dei residui del raccolto; d) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame



ai fini di una crescita ottimale dei vegetali in modo da evitare la combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole

Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura una piena valutazione degli impatti sulle piccole e micro aziende agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto o in parte esentate da tali misure, se possibile alla luce degli impegni di riduzione applicabili.



—METODOLOGIE PER L'ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO PER
INVENTARI E PROIEZIONI NAZIONALI DELLE EMISSIONI,
RELAZIONI DI INVENTARIO E INVENTARI NAZIONALI RETTIFICATI

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali delle emissioni rettificati e le relazioni di inventario sono elaborati avvalendosi dei metodi individuati nell'ambito della convenzione LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce inoltre un riferimento la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA). Tali orientamenti richiedono di fornire anche informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente allegato, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni. L'applicazione degli orientamenti EMEP non pregiudica, in tutti i casi, le modalità previste nel presente allegato e le prescrizioni dell'allegato I relative alla nomenclatura per la comunicazione dei dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.

PARTE I

Inventari nazionali delle emissioni annue

1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi e accurati.
2. Le emissioni dalle principali categorie individuate sono calcolate in conformità ai metodi definiti nella Guida EMEP/EEA ed in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato). Possono essere utilizzati altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano stime più precise delle metodologie della Guida EMEP/EEA.
3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni sono calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.
4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti.
5. Le emissioni nazionali annue sono comunicate come espresse nell'unità applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP.

PARTE 2

Proiezioni nazionali delle emissioni

1. Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, complete e accurate e le informazioni comunicate comprendono almeno: a) una chiara individuazione delle politiche e delle misure adottate e previste che sono utilizzate nelle proiezioni; b) se ne ricorre il



caso, i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata; e) la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output.

2. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. La proiezione è fornita "con misure" (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, "con misure aggiuntive" (misure previste) per ogni inquinante in conformità agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.

3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

PARTE 3

Relazioni di inventario

1. Le relazioni di inventario devono essere elaborate in conformità agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e devono essere comunicate utilizzando il relativo modello per le relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a) la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito a metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attività, nonché i motivi della relativa scelta; b) la descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione; c) informazioni su incertezze, garanzia della qualità e verifica; d) una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni previste dall'articolo 3, comma 2; h) una sintesi.

PARTE 4

Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali

1. La proposta di rettifica di un inventario nazionale delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, inviata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti:

- a) la prova che uno o più impegni nazionali di riduzione delle emissioni non sono rispettati;
- b) la prova della misura in cui la rettifica riduce il superamento dei livelli e contribuisce al rispetto dell'impegno o degli impegni in esame;
- c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame sarebbero rispettati in base alle proiezioni delle emissioni nazionali prima della rettifica;
- d) la prova che la rettifica è coerente con una o più delle seguenti circostanze, potendosi fare riferimento alle pertinenti rettifiche effettuate in precedenza:

in caso di nuove categorie di fonti di emissione: 1) la prova che la nuova categoria di fonti di emissione è riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/EEA; 2) la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nel pertinente inventario nazionale delle emissioni storiche nel momento in cui è stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni; 3) la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una



descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si fonda la conclusione;

in caso di fattori di emissione molto diversi per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche; 1) una descrizione dei fattori di emissione iniziali, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare tali fattori di emissione; 2) la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste sono state stabilite; 3) una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione; 4) un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione iniziali e aggiornati, da cui risulti che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 4) i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative;

in caso di metodologie molto diverse per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche; 1) una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare i fattori di emissione; 2) la prova che la metodologia iniziale è stata utilizzata per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui sono state stabilite; 4) una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata per la sua elaborazione; 5) un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate, da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 6) i criteri per decidere se le variazioni della metodologia sono significative.

2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate al fine di assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.

